

Regione Lazio

DIREZIONE POLITICHE ABITAT. E PIANIF. TERR.LE, PAES. E URB.

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 aprile 2019, n. G04529

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTI

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

PRESO ATTO

che l'art. 146, comma 6, del Codice prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

che con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, come modificata dalla deliberazione 15 maggio 2009 n. 338, sono stati precisati i requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica;

che l'art. 95, comma 2, della l.r. 14/1999 e l'art. 1 della l.r. 8/2012 prevedono altresì che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, cui, a tal fine, è

equiparato il programma di fabbricazione anch'esso vigente, secondo quanto ritenuto nella circolare esplicativa della l.r. 59/1995 approvata con deliberazione di giunta regionale 18 maggio 1996, n. 3910;

che l'art. 5 della l.r. 8/2012, dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice;

che l'art. 3 della l.r. 8/2012 attribuisce alla Regione il potere di vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sul permanere dei suddetti requisiti in capo ai Comuni;

ATTESO

che con le determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018, G09425 del 24 luglio 2018, G10833 del 4 settembre 2018, G14064 del 6 novembre 2018, G16213 del 12 dicembre 2018 e G01153 del 8 febbraio 2019 sono stati individuati i Comuni risultati, a seguito di verifica, in possesso dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica e dotati di strumentazione urbanistica vigente; che l'esercizio delle funzioni in parola è subordinato al mantenimento dei requisiti verificati con le suddette determinazioni, mentre la perdita di essi determina l'impossibilità di esercitare le funzioni delegate;

che i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica della strumentazione urbanistica ed ogni variazione del proprio assetto organizzativo che possano determinare la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate;

RILEVATO

che dai più risalenti provvedimenti di cui sopra, tuttavia, è trascorso un notevole lasso di tempo senza che, da parte di molti Comuni, siano intervenute comunicazioni o aggiornamenti di sorta;

che si è pertanto reso opportuno porre in essere, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2012, un'attività di controllo e verifica circa la permanenza dei predetti requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta;

che i Comuni interessati da tale attività hanno trasmesso la documentazione al fine di comprovare la permanenza del possesso dei requisiti di competenza e di differenziazione delle funzioni e la presenza di strumentazione urbanistica vigente;

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è stata accertata la permanenza dei requisiti di competenza e differenziazione in capo ai seguenti Comuni: Anguillara Sabazia, Monte Compatri, Monte San Biagio, Ponza, Rignano Flaminio, Rocca di Papa, Roccasecca, Sant'Oreste, Segni, Soriano nel Cimino, Tolfa, Torrita Tiberina, Valentano e Velletri;

RITENUTO

che, in esito alla verifica effettuata, pertanto, i suddetti Comuni possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio già delegate con le precedenti determinazioni;

RILEVATO

che i Comuni di Cerveteri e Lanuvio hanno comunicato, rispettivamente con note prot. 211367 del 18.03.2019 e 190304 del 11.03.2019, la modifica del proprio assetto organizzativo, avendo provveduto a costituire la Commissione locale per il paesaggio per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica;

CONSIDERATO

che la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni trasmessa dagli anzidetti Comuni di Cerveteri e Lanuvio è risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

I. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche per il momento effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

RM	ANGUILLARA SABAZIA	
RM	CERVETERI	
RM	LANUVIO	
RM	MONTE COMPATRI	
RM	MONTE SAN BIAGIO	
RM	PONZA	
RM	RIGNANO FLAMINIO	
RM	ROCCA DI PAPA	
RM	ROCCASECCA	
RM	SANT'ORESTE	
RM	SEGNI	
VT	SORIANO NEL CIMINO	
RM	TOLFA	
RM	TORRITA TIBERINA	
VT	VALENTANO	
RM	VELLETRI	

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni individuati nelle precedenti determinazioni nn. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018, G09425/2018, G10833/2018, G14064/2018, G16213/2018 e G01153/2019.

L'elenco riassuntivo dei Comuni in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle verifiche di cui alla presente determinazione, si trova negli allegati 1 e 2, relativi, rispettivamente, ai Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di commissione locale per il paesaggio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	CASAPROTA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	ISOLA DEL LIRI	25.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	26.
FR	MOROLO	27.
FR	PASTENA	28.
FR	PESCOSOLIDO	29.
FR	PICO	30.
FR	PIGLIO	31.
FR	PONTECORVO	32.
FR	POSTA FIBRENO	33.
FR	ROCCASECCA	34.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	35.
FR	SANTOPADRE	36.
FR	SERRONE	37.

FR	SETTEFRATI	38.
FR	SORA	39.
FR	TORRICE	40.
FR	VEROLI	41.
LT	BASSIANO	42.
LT	CAMPO DI MELE	43.
LT	CISTERNA DI LATINA	44.
LT	CORI	45.
LT	FONDI	46.
LT	FORMIA	47.
LT	ITRI	48.
LT	LATINA	49.
LT	LENOLA	50.
LT	MAENZA	51.
LT	MONTE SAN BIAGIO	52.
LT	NORMA	53.
LT	PONTINIA	54.
LT	PONZA	55.
LT	PRIVERNO	56.
LT	ROCCA GORGA	57.
LT	SABAUDIA	58.
LT	SAN FELICE CIRCEO	59.
LT	SERMONETA	60.
LT	SEZZE	61.
LT	SONNINO	62.
LT	SPERLONGA	63.
RI	AMATRICE	64.
RI	ACCUMOLI	65.
RI	ANTRODOCO	66.
RI	BORBONA	67.
RI	BORGO VELINO	68.
RI	CANTALICE	69.
RI	CASAPROTA	70.
RI	CASTEL DI TORA	71.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	72.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	73.
RI	CITTADUCALE	74.
RI	CITTAREALE	75.
RI	COLLALTO SABINO	76.
RI	COLLE DI TORA	77.
RI	COLLI SUL VELINO	78.
RI	CONCERVIANO	79.
RI	CONTIGLIANO	80.

RI	COTTANELLO	81.
RI	FARA IN SABINA	82.
RI	FIAMIGNANO	83.
RI	FORANO	84.
RI	FRASSO SABINO	85.
RI	GRECCIO	86.
RI	LABRO	87.
RI	LEONESSA	88.
RI	LONGONE SABINO	89.
RI	MAGLANO IN SABINA	90.
RI	MARCETELLI	91.
RI	MICIGLIANO	92.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	93.
RI	MONTELEONE SABINO	94.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	95.
RI	MORRO REATINO	96.
RI	ORVINIO	97.
RI	PAGANICO SABINO	98.
RI	PESCOROCCHIANO	99.
RI	PETRELLA SALTO	100.
RI	POGGIO BUSTONE	101.
RI	POGGIO CATINO	102.
RI	POGGIO MOIANO	103.
RI	POGGIO NATIVO	104.
RI	POGGIO SAN LORENZO	105.
RI	POSTA	106.
RI	RIVODUTRI	107.
RI	ROCCANTICA	108.
RI	ROCCA SINIBALDA	109.
RI	SCANDRIGLIA	110.
RI	STIMIGLIANO	111.
RI	TARANO	112.
RI	TOFFIA	113.
RI	TORRICELLA	114.
RI	VACONE	115.
RM	ALLUMIERE	116.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	117.
RM	ALBANO LAZIALE	118.
RM	ANZIO	119.
RM	ARDEA	120.
RM	ARSOLI	121.
RM	ARTENA	122.
RM	BRACCIANO	123.

RM	CAMERATA NUOVA	124.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	125.
RM	CAPENA	126.
RM	CARPINETO ROMANO	127.
RM	CASTEL MADAMA	128.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	129.
RM	CERRETO LAZIALE	130.
RM	CIAMPINO	131.
RM	CINETO ROMANO	132.
RM	CIVITAVECCHIA	133.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	134.
RM	COLLEFERRO	135.
RM	COLONNA	136.
RM	FIANO ROMANO	137.
RM	FILACCIANO	138.
RM	FONTE NUOVA	139.
RM	FORMELLO	140.
RM	FRASCATI	141.
RM	GAVIGNANO	142.
RM	GENAZZANO	143.
RM	GENZANO DI ROMA	144.
RM	GORGA	145.
RM	GROTTAFERRATA	146.
RM	GUIDONIA	147.
RM	JENNE	148.
RM	LADISPOLI	149.
RM	LARIANO	150.
RM	LICENZA	151.
RM	MAGLIANO ROMANO	152.
RM	MANDELA	153.
RM	MANZIANA	154.
RM	MARCELLINA	155.
RM	MARINO	156.
RM	MAZZANO ROMANO	157.
RM	MENTANA	158.
RM	MONTECOMPATRI	159.
RM	MONTEFLAVIO	160.
RM	MONTELANICO	161.
RM	MONTELIBRETTI	162.
RM	MONTE PORZIO CATONE	163.
RM	MONTE ROMANO	164.
RM	MONTEROTONDO	165.
RM	MONTORIO ROMANO	166.

RM	MORICONE	167.
RM	MORLUPO	168.
RM	NAZZANO	169.
RM	NEMI	170.
RM	NEROLA	171.
RM	NETTUNO	172.
RM	PALOMBARA SABINA	173.
RM	PERCILE	174.
RM	PISONIANO	175.
RM	POLI	176.
RM	PONZANO ROMANO	177.
RM	RIANO	178.
RM	RIGNANO FLAMINIO	179.
RM	RIOFREDDO	180.
RM	ROCCA DI CAVE	181.
RM	ROCCA DI PAPA	182.
RM	ROCCA PRIORA	183.
RM	ROMA	184.
RM	ROVIANO	185.
RM	SACROFANO	186.
RM	SAN CESAREO	187.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	188.
RM	SANTA MARINELLA	189.
RM	SANT'ORESTE	190.
RM	SEGNI	191.
RM	TIVOLI	192.
RM	TOLFA	193.
RM	TORRITA TIBERINA	194.
RM	TREVIGNANO ROMANO	195.
RM	VALLEPIETRA	196.
RM	VALLINFREDA	197.
RM	VELLETRI	198.
RM	VICOVARO	199.
RM	ZAGAROLO	200.
VT	BAGNOREGIO	201.
VT	BASSANO IN TEVERINA	202.
VT	BOLSENA	203.
VT	BOMARZO	204.
VT	CALCATA	205.
VT	CANEPINA	206.
VT	CANINO	207.
VT	CAPODIMONTE	208.
VT	CAPRANICA	209.

VT	CAPRAROLA	210.
VT	CARBOGNANO	211.
VT	CASTEL SANT'ELIA	212.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	213.
VT	CELLENO	214.
VT	CIVITA CASTELLANA	215.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	216.
VT	CORCHIANO	217.
VT	FABRICA DI ROMA	218.
VT	FALERIA	219.
VT	GALLESE	220.
VT	GRADOLI	221.
VT	GROTTE DI CASTRO	222.
VT	ISCHIA DI CASTRO	223.
VT	LUBRIANO	224.
VT	MARTA	225.
VT	MONTALTO DI CASTRO	226.
VT	MONTEFIASCONE	227.
VT	NEPI	228.
VT	ORTE	229.
VT	PROCENO	230.
VT	RONCIGLIONE	231.
VT	SAN LORENZO NUOVO	232.
VT	SORIANO NEL CIMINO	233.
VT	SUTRI	234.
VT	TARQUINIA	235.
VT	TUSCANIA	236.
VT	VALENTANO	237.
VT	VALLERANO	238.
VT	VASANELLO	239.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	240.
VT	VETRALLA	241.
VT	VIGNANELLO	242.
VT	VITORCHIANO	243.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	244.
LT	GAETA*	245.
LT	MINTURNO*	246.
LT	TERRACINA *	247.
RI	RIETI *	248.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	249.
RI	POGGIO MIRTETO*	250.
FR	FROSINONE *	251.
RM	AFFILE **	252.
RM	ARICCIA*	253.
RM	CASTEL GANDOLFO **	254.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	255.
RM	CERVETERI*	256.
RM	FIUMICINO*	257.
RM	LANUVIO *	258.
RM	PALESTRINA*	259.
RM	ROIATE **	260.
RM	SUBIACO **	261.
RM	VALMONTONE **	262.
VT	ACQUAPENDENTE *	263.
VT	BASSANO ROMANO *	264.
VT	BLERA **	265.
VT	MONTE ROMANO *	266.
VT	ORIOLO ROMANO*	267.
VT	VITERBO*	268.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.